

dente che non può cadere sotto la repressione minacciata dalla legge; ma se le teorie fossero appoggiate a fatti, e se si deducessero delle regole da notizie positive, allora bisognerebbe che almeno queste notizie fossero autentiche, ossia che le autorità ne avessero riconosciuto la verità, le avessero già inserite nel giornale ufficiale. Per questo noi crediamo che la Commissione abbia opportunamente provveduto e all'eccesso da una parte e alla troppa timidità dall'altra.

Per quanto poi concerne i bollettini ufficiali, non ci può essere difficoltà alcuna a che questi sieno riprodotti, perchè noi crediamo che un bollettino emanato dall'autorità faccia veramente parte del giornale ufficiale. Io credo quindi che nulla osti a che sia stabilito in modo espresso mediante l'adozione di quest'ultima parte dell'emendamento Reta.

**NINO.** Ho domandato la parola per la soppressione dell'intero articolo.

La Camera, come diceva l'avvocato Brofferio, rigettava, non sono molti giorni, la legge proposta dal deputato Longoni, che tendeva ad impedire la pubblicità della stampa per quanto riflettesse le operazioni dell'esercito. Io, che in allora sorgeva tra i primi a combattere questa proposta, credo debito mio di proporre la soppressione dell'intero articolo per mettere in parte la legge che si discute in conformità delle nostre libere istituzioni, e per far sì che la Camera non venga in contraddizione con se medesima.

Ma perchè io riprovo gli articoli riguardanti la stampa, questo non fa ch'io approvi quegli altri articoli che colpiscono la libertà individuale, il diritto d'associazione. Colgo anzi questo momento per protestare contro tutta la legge, perchè non amo affatto le alterazioni, benchè momentanee, delle nostre franchigie, le quali nelle società politiche sono tali infermità che possono portar seco la paralisi delle membra e la morte.

Dico queste brevi parole, perchè parmi che abbastanza ne abbia dette l'avvocato Brofferio. Rispetto ai timori del Ministero sulla pubblicità della stampa, aveva abbastanza provveduto l'editto del 26 marzo, al capo quarto, articolo 23, ove dice: « saranno puniti colle stesse pene; » cioè le pene sono indicate nell'articolo 19 « colla pena del carcere estensibile a due anni, e con multa non minore di lire duemila, e non maggiore di lire tremila, come chi si rende colpevole verso la persona del Re e reale famiglia e dei principi del sangue. » Sicchè la legge aveva abbastanza provveduto per questi casi.

Continuo la lettura dell'articolo citato, onde si veda dall'insieme lo spirito della legge :

« Saranno puniti colla stessa pena coloro che divulgassero scritti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo; » questo è l'articolo 23 sulla legge della stampa.

Ora, quale è lo scopo che si propone il Ministero? Se è di troncane le relazioni che possono nuocere alla causa italiana, le fazioni segrete, tutto ciò insomma che possa giovare direttamente ai nemici dello Stato, in quest'articolo è abbastanza espresso il pensiero del Ministero; quindi io prego la Camera a pensar bene su quanto esposi, ed a rigettare quell'articolo che io credo inutile, perchè la legge ha già abbastanza provveduto.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** È già stato osservato che la legge Longoni non è stata reietta, solo si è rifiutato dalla Camera di prenderla in considerazione. Quando una legge si è presa in considerazione, è allora che si tratta poi di approvarla o di rigettarla. La discussione preliminare che si fa per prendere o no in considerazione non è tale, non presenta quella garanzia di maturità per cui si possa trarre dalla

decisione negativa un motivo di esclusione perpetua, almeno per l'intera Sessione.

Dopo la presa in considerazione di una legge, la si discute formalmente negli uffici, si nomina una Commissione per esaminarla e poi riferirla; e quando dopo tutte queste formalità la Camera rigetta una legge, allora conviene che non la si possa più riprodurre.

Non è neanche il caso di discutere ulteriormente questa questione, perchè realmente non havvi identità tra la proposta Longoni e l'attuale. La legge attuale ha uno scopo affatto diverso; qui si tratta unicamente di far sì che non si diano delle notizie le quali non sieno autentiche, si spaccino notizie che forse saranno inventate dai nostri nemici stessi, incerti sospetti che forse talvolta saranno sparsi dai nostri nemici stessi. Certo importa sommamente che le notizie sieno esatte. In quanto alla verità, non temiamo che si conosca, che si dica pure tutto ciò che è vero; ma può essere pericoloso lo spandere notizie false. Ora, come quelle non autentiche possono talvolta essere false ed astutamente inventate, perciò si toglie la strada a questo modo di spandere notizie, si vuole che le notizie sieno autentiche. Per giudicare poi se le notizie sieno autentiche, si è cercato questo mezzo, o di richiedere che l'autorità ne accerti preventivamente l'autenticità, oppure che siano già riferite nella gazzetta ufficiale o nei bollettini ufficiali, come diceva uno dei preopinanti.

Qui dunque non è la legge Longoni; è una legge diversa, è concepita in termini diversi; cosicchè, quando anche la legge Longoni fosse stata reietta, il che non è, non vi sarebbe nessun ostacolo di accettare la legge attuale.

**IL PRESIDENTE.** La parola è al deputato Chiò.

**BROGLIO.** Dimanderei la parola per una mozione d'ordine.

Io pregherei il signor presidente di mantenere la discussione per ora solamente sull'emendamento Reta, perchè altrimenti, se si intreccia la questione, non se ne potrà venire a capo; per questo io mi era limitato appunto a parlare dell'emendamento Reta.

**IL PRESIDENTE.** Non ho potuto separare la discussione.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**IL PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** Le considerazioni che io toccava poc'anzi si applicano all'emendamento del deputato Reta. Quando si tratta unicamente di notizie e si indica allo scrittore, al giornalista la sorgente da cui potrà aver notizie autentiche, egli non corre nessun rischio

Non si tratta qui di apprezzare il merito di un ragionamento, bensì di conoscere i fatti; se i fatti si sono provati, si ripetano pure, nessuno vi osta; se non sono autentici, come potrebbero essere falsi, non si ammette la pubblicazione.

**RANCO.** La Camera consentendo a sospendere la più preziosa delle guarentigie costituzionali, qual è la libertà individuale, sembra naturale che non dovrebbe ora trovare opposizione il freno da imporsi alla stampa. Io non avrei, dal canto mio, difficoltà di aderirvi, se il beneficio che se ne spera corrispondesse veramente all'importanza del sacrificio. Io sarò nell'errore, ma mi pare che i benefici sperati siano piuttosto che reali illusorii, e dannosa la legge con cui è enunciata.

Qual è il fine che si propone la legge? Quella di impedire la pubblicità di quelle notizie che possono dar lume al nostro nemico, svelargli le mosse dell'esercito nostro; quello di impedire che si diffondano notizie che, suscitando timori nel pubblico, possono compromettere la pubblica tranquillità.